



COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7	OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ANNUALITÀ 2025
15/01/2025	

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno QUINDICI del mese di GENNAIO alle ore 16:30 nella sala Giunta del Comune di San Carlo Canavese, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PAPURELLO Ugo - Sindaco	Sì
2. CHIAUDANO Eligio - Assessore	Sì
3. FORNERO Massimo - Assessore	No
4. ALLARA Elena - Assessore	Sì
5. MONZEGLIO Rossana - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) il **Segretario Comunale DEL SORDO Dr.ssa Gaetana**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dai responsabili dei servizi per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile.

Oggetto: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ANNUALITÀ 2025

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'assessore al Bilancio, CHIAUDANO Eligio.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20.09.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025-2027.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 16.12.2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025-2027.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027.

Viste le variazioni apportate al bilancio di previsione 2025-2027.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 20.12.2024 con la quale per la gestione dei servizi comunali sono stati attribuiti ai Responsabili dei Servizi i budget di spesa relativamente al bilancio 2025-2027.

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"
- l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 "non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

- Lo stesso articolo 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento "gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione";
- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

o Stock del debito al 31/12/2023	135,10 EURO
o Stock del debito al 31/12/2024	22.389,50 EURO
o Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2024	1.356.795,16 EURO
o Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2024	- 14,14 GIORNI

Rilevato che:

- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a - 14,14 giorni,
- che il debito scaduto al 31.12.2024 è pari all' 1,65% del volume monetario di fatture ricevute nell'anno 2024 per cui risulta abbondantemente inferiore al valore massimo accettabile pari al 5 %,
- l'ente ha pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ha trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Rilevato pertanto che l'Ente ha rispettato i limiti di legge previsti per cui non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali.

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. Di prendere atto che, per i motivi esposti in premessa, l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali per l'anno 2024.
2. Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria gli atti consequenziali.

Indi, con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti favorevoli palesi

D E L I B E R A

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO

PAPURELLO Ugo

Documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEL SORDO Dr.ssa Gaetana

Documento firmato digitalmente